

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE (UE) 2016/828 DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2016

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera b), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi («protocollo di modifica») è stato firmato l'8 dicembre 2015, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (2) Il testo del protocollo di modifica, scaturito dai negoziati, rispecchia fedelmente le direttive di negoziato del Consiglio, poiché allinea l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ⁽³⁾ («accordo») con i più recenti sviluppi a livello internazionale per quanto riguarda lo scambio automatico di informazioni, vale a dire lo standard globale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Unione, gli Stati membri e la Repubblica di San Marino hanno partecipato attivamente ai lavori del Forum globale dell'OCSE per sostenere lo sviluppo e l'attuazione di tale standard. Il testo dell'accordo, modificato dal presente protocollo di modifica, deve costituire la base giuridica per l'applicazione dello standard globale nelle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di San Marino.
- (3) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato.
- (4) Il protocollo di modifica dovrebbe essere approvato,

⁽¹⁾ Parere del 3 marzo 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/2469 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GUL 346 del 31.12.2015, pag. 1).

⁽³⁾ GUL 381 del 28.12.2004, pag. 33.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1)..

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato a nome dell'Unione. ⁽¹⁾

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del protocollo di modifica.
2. La Commissione informa la Repubblica di San Marino e gli Stati membri delle notifiche ricevute a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), dell'accordo risultanti dal protocollo di modifica.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 21 aprile 2016

Per il Consiglio
Il presidente
G.A. VAN DER STEUR

⁽¹⁾ Il testo del protocollo di modifica è stato pubblicato nella GUL 346 del 31.12.2015, pag. 3, unitamente alla decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria.